



# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

## ORDINANZE SINDACALI

**Ordinanza n. 11 del 26/09/2024**

**Oggetto: ATTUAZIONE PIANO REGIONALE INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) - NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.**

### IL SINDACO

#### VISTI

la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

il decreto-legge 12 settembre 2023, n.121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n.155;

il decreto-legge 13 giugno 2023, n.69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.103 che in particolare agli artt.9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbruciamento di materiali vegetali nell'ambito delle procedure di infrazione n.2014/2147, n.2015/2043 e n.2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

#### VISTI inoltre

la Legge Regionale 11/12/2006, n.24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art.13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

le dd.G.R. n.593 del 11/09/2013 e n.449 del 02/08/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

#### CONSIDERATO che

in data 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva sulla Qualità dell'aria, la quale stabilisce limiti e obiettivi più rigorosi per il 2030 per gli inquinanti con impatti diretti sulla salute umana, tra cui il particolato (PM2.5 e PM10) e il biossido di azoto (NO2);

#### VISTO

l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

#### VISTE

le sentenze di condanna del 2020 e del 2022 della Corte di Giustizia europea allo Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2;

#### CONSIDERATO che

a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, deve dare esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea;

#### CONSIDERATA

la necessità di intervenire tempestivamente con misure ad ulteriore sostegno del miglioramento della qualità dell'aria per consentire di velocizzare il pieno rientro nei limiti fissati dalla normativa europea e statale per la riduzione di tutte le emissioni inquinanti;

#### RICHIAMATA

la D.G.R. n.1754 del 15/01/2024 che ha approvato:

il pacchetto di misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in "Attività agricole e forestali", "Energia e impianti industriali", "Trasporti strada e mobilità"

#### RICHIAMATA inoltre

la D.G.R. n.2634/2024 che ha approvato l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti introducendo nello specifico nuove limitazioni per veicoli di classe Euro 5/V diesel, andando ad attuare nello specifico l'azione PRIA TP -1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"

#### CONSIDERATO che

le limitazioni permanenti si applicano dal 1° ottobre 2024 andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della D.G.R. n.1008 del 25/09/2023, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 19.30, all'interno delle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla D.G.R. n.2578/14;

il Comune di San Donato Milanese rientra nell'elenco dei Comuni di fascia 1;

#### RITENUTO NECESSARIO

applicare le modifiche, come da D.G.R. n.2634/2024, alle disposizioni previste nella D.G.R. n.1008 del 25/09/2023 prevedendo nello specifico:

l'introduzione graduale delle limitazioni permanenti per i veicoli di classe Euro 5/V diesel nell'Area 1 della Lombardia a partire dal 1° ottobre 2025;

di individuare la tipologia di veicoli a basse emissioni muniti di impianto alimentato a gas naturale o GPL e di definire, sulla base dell'evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci, come disposto dal comma 4 bis della L.R. n. 24/2006;

la definizione delle soglie annuali chilometriche del servizio MoVe-In per i veicoli Euro 5/V diesel e

l'aggiornamento in riduzione delle soglie annuali relative ai veicoli già limitati, in ragione dell'invecchiamento del parco veicolare coinvolto e della conseguente necessità di diminuirne le emissioni;

di aggiornare i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello;

VISTO

l'Allegato 1 predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni contenute nella delibera regionale n.XII/2634 del 24/06/2024, il regime delle limitazioni regionali permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che sostituisce a far data dal 1 ottobre 2024 le disposizioni definite dall'Allegato 1 della D.G.R. n.1008 del 25/09/2023;

CONFERMATO che

il servizio Move-In rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti - alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere - monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e all'interno di un tetto massimo di km/anno, stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo

VISTO

l'Allegato 2 predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni contenute nella delibera regionale nr.XII/2634 del 24/06/2024, le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento e che sostituisce a far data dal 1 ottobre 2024 le disposizioni definite dall'Allegato 2 della D.G.R. n.1008 del 25/09/2023;

VISTO

l'Allegato 3 predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni contenute nella delibera regionale n.XII/2634 del 24/06/2024, il regime delle limitazioni regionali temporanee all'utilizzo dei veicoli più inquinanti e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che

le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 3 entrano in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della D.G.R. n.1008 del 25/09/2023;

VISTO

la D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024 che dà indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla D.G.R. n.3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";

VISTO

la D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024 che approva l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del

presente atto, che, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, disciplina le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";

#### VISTO

la D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024 che approva l'Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escretato, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";

#### VISTI

la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n.24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

la delibera G.R. n.XI/449 del 02/08/2018 con la quale era stato approvato l'aggiornamento del PRIA;

la D.G.R. n.1318 del 25/02/2019 con la quale Regione Lombardia ha avviato il progetto sperimentale Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti);

il decreto n.3859 del 23/02/2019 che ha approvato l'avviso pubblico rivolto ai fornitori di servizi telematici (Telematic Service Provider- TSP) per l'accreditamento al servizio Move-In;

i decreti n.9604 del 01/07/2019 e n.10983 del 24/07/2019 che hanno approvato gli esiti istruttori dell'avviso pubblico e individuato i TSP accreditati per la fornitura del servizio Move-In;

la delibera G.R. n.XI/3606 del 28/09/2020 con la quale erano state approvate le misure per il miglioramento della qualità dell'aria contenente le nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid – 19;

il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20/06/2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

la D.G.R. n.XII/1008 del 25/09/2023 avente per oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria:nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti – modifiche alla D.G.R. n° 3606/2020 (di concerto con l'Assessore La Russa)";

la D.G.R. n.XII/1754 del 15/01/2024 avente per oggetto "Attuazione del Decreto-Legge 12 Settembre 2023, n.121, Convertito dalla Legge 6 Novembre 2023, n.155, in Materia di Pianificazione della Qualità Dell'aria – Avvio Dell'aggiornamento della Pianificazione Regionale per la Qualità dell'aria – (di concerto con l'assessore Bertolaso)";

la D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024 avente per oggetto "Decreto - Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale": rafforzamento delle misure attuative del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano" e della D.G.R. n.1754 del 15/01/2024 - (di concerto con l'assessore Beduschi)" ed i rispettivi allegati:

- Allegato 1: MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO - AZIONE PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il

- trasporto persone”;
- Allegato 2: INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE CHILOMETRICHE ANNUALI ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEI CHILOMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA - AZIONE PRIA TP-3n “Miglioramento dell’utilizzo dei veicoli”;
- Allegato 3: CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA - AZIONE PRIA TP-7n “Misure temporanee”;
- Allegato 4: BANDO “STRADE VERDI” - INTERVENTI INTEGRATI IN AREE PUBBLICHE URBANE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DERIVANTI DAL TRAFFICO E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI;
- Allegato 5: DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell’art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 - AZIONE PRIA ES-2n “Combustioni all’aperto”;
- Allegato 6: DISPOSIZIONI relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto - Azioni PRIA AA-2n “Stoccaggio degli effluenti di allevamento” e AA-3n “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”;
- Allegato 7: PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO approvato con DECRETO DIRETTORIALE MATTM-CLEA-2020-0000412 DEL 18/12/2020 (Fondo previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104) come integrato dai Decreti n. 347 del 22/11/2022 e n. 184 del 11/4/2023.

RILEVATO altresì che

il Decreto di Regione Lombardia n.10379 del 27/11/2015 individua le tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d’interscambio ricadenti all’interno della Fascia 2, escluse dal fermo della circolazione;

per il Comune di San Donato Milanese le vie ricadenti nelle tratte di collegamento sono le seguenti:

- ex S.S. n.9 Via Emilia
- ex. S.S. n.415 Paullese
- Viale De Gasperi
- Via Maritano
- Via Morandi
- Via per Monticello
- Via Leopardi

VISTI

gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

l’art.50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;

l’art.33 dello Statuto del Comune di San Donato Milanese;

## ORDINA

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza e sino a nuovo aggiornamento del PRIA di attenersi

1. alle misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare secondo le

modalità previste negli Allegati della D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024 di seguito riportati e allegati quale parte integrante e sostanziale della stessa:

- Allegato 1 della D.G.R. n.2634 del 24/06/2024 - Modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della legge regionale n.24/2006, del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e degli accordi di bacino padano - azione PRIA TP-1n "veicoli privati commerciali e per il trasporto persone" che modifica e sostituisce a far data dal 1 ottobre 2024, le disposizioni definite dall'Allegato 1 della D.G.R. n.1008 del 25/09/2023;
  - Allegato 2 - Individuazione delle soglie chilometriche annuali assegnabili con il Servizio MOVE-IN e dei chilometri aggiuntivi relativi al parametro di Ecoguida - azione PRIA TP-3n "miglioramento dell'utilizzo dei veicoli" che modifica e sostituisce a far data dal 1° ottobre 2024, le disposizioni definite dall'Allegato 2 della D.G.R. n.1008 del 25/09/2023;
  - Allegato 3 – Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione degli accordi di Bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria – azione PRIA TP-7n "misure temporanee" che modifica e sostituisce a far data dal 1° ottobre 2024, le disposizioni definite dall'Allegato 3 della D.G.R. n.1008 del 25/09/2023;
2. per quanto riguarda le disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa ai contenuti di cui all'Allegato 3 della D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024;
  3. per quanto riguarda la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali ai contenuti secondo le modalità previste nell'Allegato 5 della D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024;
  4. per quanto riguarda la copertura degli stoccaggi e le tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto ai contenuti secondo le modalità previste nell'Allegato 6 della D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024.

### **DISPONE**

l'invio di copia della presente ordinanza anche a:

- Prefettura di Milano
- Comando di Polizia Locale per opportuna conoscenza e per tutti i provvedimenti di competenza;
- Città Metropolitana di Milano – Servizio Efficienza Energetica per opportuna conoscenza e per tutti i provvedimenti di competenza;
- Comando Compagnia Carabinieri San Donato Milanese
- Sottosezione Polizia Stradale San Donato Milanese

### **AVVERTE CHE**

l'inosservanza delle misure previste, dei divieti e delle prescrizioni salvo sanzioni pecuniarie specifiche previste a livello di normativa regionale o codice della strada saranno sanzionate secondo le modalità previste dagli allegati 1, 3, 5 e 6 di cui alla D.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024 .

Avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso secondo le modalità previste dalle norme vigenti entro i seguenti termini:

- al TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della L. n.1034 del 06/12/1971;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del D.P.R.

n.1199 DEL 24/11/1971.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza sindacale n.14/2023, diverrà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online e rimarrà in vigore fino a sua revoca.

**Sottoscritta dal Sindaco  
(SQUERI FRANCESCO)  
con firma digitale**